Codice A1509A

D.D. 26 agosto 2016, n. 575

L. 266/91 e L.R.. 38/94 e s.m.i. - "A.V.A.P. - Associazione Volontari Aiuto Ammalati Psichici" - C.F. 93019090039 - gia' iscritta nella sezione Provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sez. Sanit. Presa d'atto relativa all'adozione del nuovo testo statutario.

Visti:

la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento ecoordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la LR n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato (allegato A);

la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della LR 23/2015, di cui alla citata DGR n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n 204 del 11.04.2016 e DD n. 416 del 30.6.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

considerato che l'"A.V.A.P. – Associazione Volontari Aiuto Ammalati Psichici" è stata iscritta al registro regionale del volontariato con Determinazione della Regione Piemonte n. 109 del 3.05.2000;

vista la comunicazione del Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione pervenuta in data 27.06.2016, nostro prot. n. 22889A1509A, nella quale si informa che si è provveduto al trasferimento della sede legale dell'Associazione nonché all'adozione di un nuovo testo statutario;

vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di variazione della sede legale e di adozione del nuovo testo statutario:

- nuovo statuto registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio di Verbania al n. 1242 serie 3 del 21 giugno 2016 e relativo verbale di assemblea straordinaria del 7/6/2016;
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania i cui esiti sono stati comunicati dal Dirigente Regionale individuato quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della DD n. 12 dell'11.1.2016 e la successiva D.D. n. 204.dell' 11.4.2016. Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra continua ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per il mantenimento dell'iscrizione alla sezione "Sanità" della sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

dato atto che l'adozione del provvedimento di variazione sede legale e adozione nuovo statuto da parte dell'Associazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il I° gennaio 2016;

dato atto che il presente provvedimento è stato adottato entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 4, comma 3, della L.R.38/1994

LA DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

vista la D.D.n. 12 dell'11.1.2016 e le successive D.D. n. 204.dell' 11.4.2016 e n. 416 del 30.6.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di prendere atto che l'Associazione "A.V.A.P. – Associazione Volontari Aiuto Ammalati Psichici" - C.F. 93019090039 ha adottato un nuovo testo statutario (registrato presso

l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Verbania in data 21 giugno 2016, al n. 1242 serie terza),

 di confermare l'iscrizione alla sezione "Sanità" della sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 2 della L.R.38/94, nonché dal punto 2 dell'Allegato alla D.G.R. n.38/2389 del 5 marzo 2001, per la seguente Associazione cui rimane attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

NUMERO ISCRIZIONE	DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ISCRITTA	NUOVA SEDE LEGALE E CODICE FISCALE
109	A.V.A.P. – Associazione	Verbania, Piazza San Leonardo
	Volontari Aiuto Ammalati	6 c/o Parrocchia San Leonardo
	Psichici	C.F.: 93019090039

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

La Dirigente di Settore Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO